

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2001

relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini e alla ricostituzione delle scorte della banca comunitaria

[notificata con il numero C(2001) 1440]

(2001/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto della situazione epidemiologica, le autorità italiane hanno deciso di effettuare, in una prima fase, una campagna di vaccinazione nelle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata.
- (2) Il fabbisogno iniziale per tale campagna era di 1 700 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 2 ed è stata adottata la decisione 2001/141/CE della Commissione<sup>(4)</sup> per fornire all'Italia il vaccino occorrente.
- (3) Il 5 marzo l'Italia ha notificato la presenza del sierotipo 9 nella Calabria orientale. Questa nuova situazione epidemiologica richiede per questa regione la fornitura di 1 200 000 dosi di vaccino bivalente (sierotipi 2 e 9) e 500 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 2.
- (4) Il 12 febbraio 2001 le autorità italiane hanno inoltre informato la Commissione che intendono effettuare una campagna di vaccinazione in Sardegna nella primavera del 2001.
- (5) Per l'esecuzione della campagna in Sardegna occorrono 3 000 000 di dosi di vaccino monovalente contro la febbre catarrale degli ovini (sierotipo 2).
- (6) Il fabbisogno totale per l'esecuzione di queste campagne in Italia è pertanto di 3 500 000 dosi di vaccino monovalente (sierotipo 2) e 1 200 000 dosi di vaccino bivalente (sierotipi 2 e 9).
- (7) La Commissione ha già fornito all'Italia 2 400 000 dosi di vaccino monovalente (sierotipo 2), di cui 1 700 000 destinate inizialmente alla Calabria, ai sensi della deci-

sione 2001/141/CE, e 700 000 dosi provenienti dalla banca comunitaria sulle 750 000 dosi stabilite in conformità della decisione 2001/69/CE della Commissione<sup>(5)</sup>. Le 50 000 dosi restanti sono state destinate alla Corsica (Francia).

- (8) A causa della situazione di emergenza, le autorità italiane hanno acquistato direttamente, con l'accordo della Commissione, 1 100 000 dosi di vaccino monovalente (sierotipo 2) e 1 200 000 dosi di vaccino bivalente (sierotipi 2 e 9).
- (9) La Commissione autorizza inoltre le autorità italiane a costituire una banca di riserva di 100 000 dosi di vaccino monovalente (sierotipo 2) e di 300 000 dosi di vaccino bivalente (sierotipi 2 e 9) e ad acquistare direttamente il vaccino a tale scopo.
- (10) Per il momento il fabbisogno italiano di vaccino per l'esecuzione della campagna è soddisfatto.
- (11) Occorre tuttavia ricostituire le scorte della banca comunitaria con 1 000 000 dosi di vaccino monovalente (sierotipo 2), in modo da poter far fronte ad un'eventuale estensione dei focolai in altre regioni.
- (12) Nessuna industria farmaceutica nella Comunità produce vaccino contro la febbre catarrale degli ovini e il laboratorio sudafricano Onderstepoort è l'unico in grado di produrre il tipo di vaccino monovalente (vaccino attenuato) del sierotipo 2.
- (13) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio<sup>(6)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.
- (14) Il contributo finanziario della Comunità deve essere concesso solo a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU L 50 del 21.2.2001, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU L 23 del 25.1.2001, pag. 32.<sup>(6)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Saranno ricostituite con 1 000 000 di dosi le scorte della banca comunitaria di vaccino contro la febbre catarrale degli ovini (sierotipo 2).

*Articolo 2*

Il costo massimo della misura prevista all'articolo 1 è fissato a 100 000 EUR.

*Articolo 3*

Il direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a concludere un accordo con il laboratorio Onderstepoort nel Sudafrica per l'acquisto, la conservazione e il trasporto verso uno Stato membro di 1 000 000 di dosi di vaccino monovalente contro la febbre catarrale degli ovini (sierotipo 2).

*Articolo 4*

L'Italia esegue nella primavera del 2001 una campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna; saranno destinate a questa campagna 1 200 000 dosi di vaccino monovalente (sierotipo 2) fornite inizialmente per la vaccinazione in Calabria ai sensi della decisione 2001/141/CE.

*Articolo 5*

La Commissione può effettuare controlli sul posto in Italia, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'esecuzione effettiva del programma di cui all'articolo 4.

La Commissione informa gli Stati membri dell'esito dei controlli effettuati.

*Articolo 6*

Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui all'articolo 4 viene concesso a condizione che:

- a) siano messe in vigore entro il 1° aprile 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del programma;
- b) venga inviata, entro il 1° agosto 2001, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma accompagnata dai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai risultati ottenuti;
- c) il programma venga eseguito in maniera efficace, nel rispetto della legislazione veterinaria della Comunità.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*